



GRUPPO IMPRESE
ARTIGIANE - INDUSTRIALI
TERZIARIE

STATUTO SOCIALE

*Testo approvato in data 26 settembre 2014
dalla Assemblea Straordinaria*



STATUTO

GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE

*

Art. 1 - SEDE

E' costituito il Gruppo delle Imprese Artigiane in Parma.

Art. 2 - SCOPI SOCIALI

Il Gruppo ha lo scopo di studiare la soluzione di problemi economici, sindacali e di carattere generale che direttamente od indirettamente riguardino gli associati e provvede a tutelarne gli interessi di carattere generale, esclusi quelli di carattere economico speculativo.

Il Gruppo ha la rappresentanza sindacale degli associati e non ha fini di lucro.

Perciò il Gruppo, anche in concorso con altri Enti, principalmente:

- a) studia l'andamento dell'attività produttiva e commerciale della provincia per conoscerne ed indicarne i bisogni e le possibilità di sviluppo ed espansione;
- b) appoggia ed incoraggia le iniziative degli associati nell'ambito dell'interesse comune e della collettività; favorisce la collaborazione fra le varie categorie artigianali e fra gli associati;
- c) segnala alle Autorità i problemi degli Associati e ne segue ed appoggia lo svolgimento presso le Autorità stesse,
- d) informa gli associati dei provvedimenti che possono, sotto ogni aspetto, interessare le aziende, alle quali fornisce istruzioni, pareri ed assistenza e ciò anche con attività editoriale;
- e) stipula i contratti e gli accordi di lavoro a carattere provinciale ed anche aziendale e collabora per la loro applicazione; collabora pure per la formazione e l'applicazione degli accordi di lavoro nazionale ed interprovinciale;
- f) rappresenta ed assiste le associate nelle controversie di lavoro, nonchè nei confronti degli Enti o Uffici preposti all'applicazione delle norme di legge in materia di lavoro, assistenza e previdenza;
- g) provvede alla nomina e designazione di rappresentanti delle categorie in tutti gli Enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- h) può svolgere attività di assistenza in materia economica, societaria, fiscale (compresa la attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali), di lavoro, amministrativa, previdenziale e assistenziale (anche in campo sanitario), finanziaria, assicurativa e infortunistica, ambientale, di formazione, di generale promozione commerciale, pratiche di iscrizione/variazione/cessazione attività, autorizzazioni e richieste certificati presso i competenti uffici, anche attraverso il Patronato di riferimento dell'Associazione.

Sarà inoltre possibile la cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni.

Tali attività potranno essere esercitate direttamente o tramite strutture ed enti o soggetti collegati, anche mediante: elaborazione dati, assunzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili-amministrative delle imprese associate; assistenza alle imprese associate in eventuali controversie contro la Pubblica Amministrazione; attivazione eventuale di uffici periferici.

Per tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, potranno essere stabiliti corrispettivi specifici nei confronti degli associati, di altre associazioni e dei rispettivi associati e iscritti e degli associati e iscritti di eventuali organizzazioni nazionali;

- i) assume partecipazioni in iniziative promosse dalla Confederazione centrale cui aderisce;
- l) favorisce la costituzione di consorzi e/o cooperative, tra gli associati per i fini connessi al miglioramento dell'attività produttiva delle imprese;



- m) assume partecipazioni in enti e/o società ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento degli scopi associativi;
- n) promuove e svolge attività che riconosce utili al conseguimento degli scopi associativi; a tale fine, tra l'altro, per ottimizzare l'utilizzo delle strutture, comunque poste in essere per i principali fini istituzionali, potrà svolgere, in via subordinata e marginale rispetto all'attività principale sopra specificata, attività anche nei confronti di terzi non associati.

Il Gruppo può compiere ogni atto giuridico sia di carattere privato che pubblico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali.

L'Associazione potrà promuovere con associazioni consorelle e nell'ambito della Confederazione centrale cui aderisce forme di mutualità reciproca e di coordinamento finalizzate al miglioramento delle assistenze prestate, alla riduzione dei relativi costi ed al potenziamento della presenza della associazione nel territorio di competenza.

Art. 3 - SOCI E LORO AMMISSIONE

Possono richiedere di far parte del Gruppo delle Imprese Artigiane tutte le imprese artigiane costituite nella provincia di Parma, che rispondono ai requisiti di legge, nonché le piccole imprese. La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della richiedente.

Tale domanda deve essere presentata al Gruppo e deve contenere la dichiarazione scritta di accettare tutte le norme del presente Statuto e dei deliberati delle assemblee di osservare scrupolosamente la disciplina sociale e di impegnarsi al regolare pagamento dei contributi nella misura deliberata dagli Organi Statutari.

In particolare l'impegno al pagamento della quota associativa contributiva annuale concerne: la copertura dei costi derivanti dall'assistenza sindacale erogata dalle strutture associative a livello provinciale, regionale e nazionale; può anche riguardare un contributo associativo eventualmente stabilito dalla sezione merceologica di appartenenza oltre che contributi aggiuntivi dovuti a fronte delle prestazioni di assistenza richiesti di cui al punto h) dell'art.2.

In ogni caso la quota od il contributo associativo di cui al presente articolo non sono rivalutabili né trasmissibili ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.

Sull'accettazione della domanda decide la Giunta Esecutiva, sentita la Consulta della Sezione di assegnazione della richiedente.

L'adesione impegna i soci per due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non viene data disdetta, con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.

Art. 4 - SEZIONI MERCEOLOGICHE

I soci del Gruppo sono raggruppati per Sezioni merceologiche ai soli fini organizzativi e non sindacali.

Sulla costituzione delle Sezioni decide il Consiglio Generale.

Art. 5 - CESSAZIONE DA SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) per dimissioni, osservando le modalità indicate all'articolo 3;
- 2) per la deliberazione della Giunta Esecutiva nel caso:



- a) di modificazione o di perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) di provvedimenti disciplinari e per motivi morali;
- c) di mancato pagamento dei contributi associativi.

La cessazione, salvo che per il caso 2 a), non esonera il socio dagli impegni assunti verso il Gruppo. La cessazione da socio determina automaticamente la decadenza da qualsiasi carica sociale.

Art. 6 - DIRITTI SOCIALI

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e al corrente con il versamento dei contributi associativi.

Art. 7 - ORGANI DEL GRUPPO

Sono Organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Generale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente.

Art. 8 - ASSEMBLEA E POTERI

L'assemblea è composta dai soci del Gruppo che, a termine dello Statuto, possono esercitare i diritti sociali.

L'assemblea delibera sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) di approvare il resoconto finanziario del Gruppo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) di procedere, ogni quattro anni e scegliendoli fra i soci, alla nomina di tre revisori effettivi dei conti e di due supplenti, nonchè dei componenti del Collegio dei Probiviri.

L'assemblea è convocata dal Presidente, su decisione della Giunta Esecutiva, entro il mese di settembre di ogni anno, mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione eventualmente anche tramite posta elettronica.

Deve essere convocata inoltre, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/10 dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario ed in Sua assenza dal più anziano per età.

Essa è validamente costituita se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola col pagamento dei contributi associativi, relativi agli anni precedenti. Le ditte non individuali debbono farsi rappresentare dal loro legale rappresentante oppure, con regolare delega da un proprio fiduciario o da altro associato.

Ogni partecipante non può avere più di cinque deleghe.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea stabilisce il sistema di votazione.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono di norma a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio



segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza.

L'assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria.

Spetta all'assemblea straordinaria di deliberare:

- a) sulle variazioni statutarie;
- b) sullo scioglimento e sulla liquidazione del Gruppo e conseguentemente sulla destinazione del patrimonio dello stesso Gruppo.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in 1° convocazione quando intervenga almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti. Per la 2° convocazione è sufficiente la presenza di 1/5 dei soci e la maggioranza è costituita dai 2/3 dei voti dei presenti.

Art. 9 - ORGANI DELLA SEZIONE MERCEOLOGICA

Sono Organi della Sezione:

- a) l'Assemblea della Sezione;
- b) la Consulta;
- c) il Capo Sezione;
- d) il Vice Capo Sezione.

L'Assemblea della Sezione è costituita da tutti i soci appartenenti alla Sezione stessa che, a termine di Statuto, possono esercitare i diritti sociali. Essa è convocata dal Capo Sezione dietro richiesta di almeno un quinto dei soci del Gruppo.

Può essere convocata anche dal Presidente del Gruppo delle Imprese Artigiane ogni volta lo ritenga necessario.

L'Assemblea della Sezione:

- a) delibera sull'attività della Sezione e dei suoi Organi;
- b) delibera su tutto quanto riguarda gli interessi di categoria;
- c) elegge fra i soci il Capo Sezione, il Vice Capo Sezione ed i componenti la Consulta della Sezione stessa mediante votazione di norma per scrutinio segreto e con l'intervento almeno della metà dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Nel caso in cui l'Assemblea vada deserta, la votazione sarà fatta per "referendum".

La Consulta della Sezione è composta dal Capo Sezione, Vice Capo Sezione e da un numero pari di membri, determinato dall'Assemblea della Sezione, variabile da due a dieci.

Spetta alla Consulta:

- a) di coadiuvare il Capo Sezione nello svolgimento del suo incarico;
- b) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea della Sezione con riserva di ratifica da parte di questa;
- c) di presentare all'approvazione della Presidenza del Gruppo Imprese Artigiane proposte concernenti l'organizzazione e l'attività della Sezione.

Spetta al Capo Sezione:

- a) di tenere i contatti con il Presidente del Gruppo Imprese Artigiane per ciò che concerne la trattazione di tutti i problemi che comunque riguardano l'attività della Sezione;
- b) di convocare la Consulta della Sezione normalmente ogni bimestre e in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

Il Capo Sezione e il Vice Capo Sezione possono restare in carica per un massimo di due quadrienni.
Il Capo Sezione fa parte di diritto del Consiglio Generale del Gruppo Imprese Artigiane.

Art. 10 - CONSIGLIO

Il Consiglio del gruppo è composto dai Capi Sezione.

Il Consiglio si riunisce:

- a) almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea per esaminare la relazione della Giunta Esecutiva, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) subito dopo l'assemblea, per procedere nel suo seno alla nomina del Presidente, su suggerimento della Commissione di designazione, tre Vice Presidenti e di tre componenti la Giunta Esecutiva del Gruppo;
- c) ogni trimestre per esaminare la relazione della Giunta Esecutiva;
- d) quando il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno 3/4 dei suoi componenti.

Il Presidente del Gruppo può chiamare di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, soci di particolare competenza sulle questioni poste all'Ordine del Giorno.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente in carica del Gruppo Giovani Imprenditori Artigiani fa parte di diritto del Consiglio Generale del Gruppo delle Imprese Artigiane.

Art. 11 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta da 7 persone (compreso il Presidente) aventi diritto di voto, più il past President che non ha diritto di voto. Oltre al Presidente del Gruppo, la Giunta è composta dai tre Vice Presidenti e da altri tre membri. Dei 7 componenti la Giunta, ad esclusione del Presidente, 4 saranno scelti tra i componenti il Consiglio Generale e due possono essere scelti fra la base degli associati. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente, di volta in volta, chiamati, con voto consultivo, soci particolarmente esperti nelle questioni poste all'Ordine del giorno.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e ciò sia richiesto da almeno quattro dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze della Giunta Esecutiva, è necessaria la presenza di almeno tre dei membri oltre al Presidente o, in sua assenza, a un Vice Presidente.

Ciascun componente la Giunta Esecutiva ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Art. 12 - POTERI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva:

- a) decide sulle direttive e sui provvedimenti atti a conseguire gli scopi sociali;
- b) attua la decisione del Consiglio dell'Assemblea;
- c) amministra il Gruppo, determinando anche la misura annua dei contributi associativi e della tassa di ammissione;
- d) predisporre il regolamento relativo al funzionamento degli uffici del Gruppo.

Art. 13 - PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI

Può essere eletto Presidente del Gruppo Imprese qualsiasi associato che sia in regola col versamento dei contributi associativi, il cui nominativo emerga dalla consultazione del Comitato di Designazione. Il Presidente rappresenta il Gruppo; è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio, della Giunta Esecutiva.

Il Presidente può farsi sostituire dal Vice Presidente Vicario o in Sua assenza da un altro Vice Presidente.

In caso di mancanza o di impedimento le funzioni e le attribuzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente Vicario (nominato dal Presidente tra uno dei tre Vice).

Il Presidente e i Vice Presidenti che perdono la qualifica di Capo Sezione conservano rispettivamente la carica di Presidente e di Vice Presidente sino alla scadenza del loro mandato.

Spetta al Presidente l'assunzione del personale del Gruppo sentito il Segretario Generale.

Art. 13 Bis. Tesoriere.

E' istituita la carica di Tesoriere, indicato dal Presidente, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Generale. Il Tesoriere è un associato, ha funzioni consultive nella redazione del bilancio dell'Associazione. Assiste il Presidente nelle scelte di materia economica-finanziaria attinenti l'attività Associativa.

Art. 14 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed i designati possono durare in carica quattro anni e comunque fino alla loro sostituzione.

Non possono in ogni caso essere rieletti alla scadenza per più di due quadrienni consecutivi (questo limite non si applica ai semplici Consulenti) a decorrere dalla approvazione del presente Statuto.

Sono eleggibili alle cariche sociali i legali rappresentanti delle ditte associate o persone dell'azienda da loro delegate.

I soci nominati in sostituzione di membri cessati prima della scadenza assumono l'anzianità del membro che sostituiscono.

Art. 14 Bis. - COMITATO DI DESIGNAZIONE

Prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, allo scopo di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati, il Consiglio Generale uscente elegge una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti tra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza negli organi direttivi del Gruppo Imprese.

Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

Nella prima seduta del nuovo Consiglio Generale costituitosi dal rinnovo di tutte le sezioni merceologiche, la Commissione di designazione propone al Consiglio per la Sua elezione a Presidente dell'Associazione, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di consensi. Può



formulare, eventualmente, anche due candidature, ma solo nel caso in cui i candidati prescelti abbiano ottenuto un numero di consensi particolarmente significativo.

Art. 15 - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Le votazioni di tutti gli Organi del Gruppo, relative a nomine, cariche sociali, comunque attinenti a persone, dovranno avvenire per scrutinio segreto, salvo deroga espressa dall'Assemblea.

Art. 16 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Generale.

Esso attua le decisioni della Giunta Esecutiva, secondo le direttive indicate dal Presidente.

Partecipa come Segretario, ai lavori dell'Assemblea, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva e a quelli delle Consulte di Sezione.

Art. 17 - FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Il Funzionamento degli Uffici del Gruppo è disciplinato dal Regolamento predisposto dalla Giunta Esecutiva.

Art. 18 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le Associate, la cui iscrizione è accettata dovranno versare all'atto della iscrizione stessa, una quota di ammissione.

Per il perdurare dell'obbligo associativo, le Associate dovranno inoltre versare un contributo annuo.

L'ammontare e le modalità relative alla quota di ammissione ed ai contributi associativi sono fissati di anno in anno dalla Giunta Esecutiva.

Art. 19 - PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati ogni due anni dall'Assemblea generale ordinaria.

I probiviri eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- a) l'assunzione dei provvedimenti disciplinari a carico delle ditte associate per inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per gravi motivi, su deferimento della Giunta Esecutiva.

I provvedimenti disciplinari potranno rispettivamente essere in relazione alla gravità dell'addebito:

- il richiamo;
- la deplorazione;
- la sospensione dei diritti di associato fino ad un massimo di sei mesi;
- la perdita della qualità di associato.

Il richiamo consiste in una comunicazione scritta da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri, la deplorazione consiste invece in una comunicazione collegiale sottoscritta da tre membri del Collegio; la sospensione non fa venire meno i doveri che incombono agli associati;

- b) il giudizio, in qualità di arbitri amichevoli compositori, su qualsiasi controversia che potesse comunque insorgere fra gli associati, quando questi ne facciano richiesta.

Il relativo giudizio avrà natura di arbitrato irrituale, considerandosi gli arbitri quali mandatari delle parti.



Alla stessa competenza dei probiviri, quali arbitri amichevoli compositori, verrà deferita l'esclusiva conoscenza di tutte le controversie che potessero insorgere fra le Associate ed il Gruppo Imprese Artigiane.

Il Collegio dei Probiviri adempirà ai propri compiti con ampia libertà procedurale e le sue decisioni saranno in ogni caso inappellabili.

Art. 20 - PATRIMONIO

Il Patrimonio del Gruppo è costituito dai proventi delle tasse di iscrizione, dei beni che pervengono in proprietà del Gruppo e dai residui di gestione che non siano devoluti agli esercizi successivi.

In caso di liquidazione per scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria deciderà circa le modalità da seguire procedendo all'eventuale nomina di uno o più liquidatori; in ogni caso il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità (sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662).

E' fatto divieto di distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che per obblighi di legge.

Art. 21 - BILANCI

Il Gruppo è obbligato alla redazione ed approvazione del bilancio annuale (rendiconto economico e finanziario) entro il mese di settembre di ogni anno. Nello stesso termine sarà redatto ed approvato il bilancio preventivo.

Art. 22 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte dagli Organi sociali o da 1/5 dei soci.

Esse dovranno essere formulate per iscritto ed il Presidente del Gruppo deve convocare l'assemblea straordinaria entro 60 giorni per sottoporre alla stessa le modificazioni proposte, sentito il parere della Giunta Esecutiva sulle modificazioni presentate.

Le modificazioni non possono però in alcun modo modificare gli scopi fondamentali del Gruppo.

Art. 23 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto si vuole del tutto conforme - per quanto di competenza - alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 onde il Gruppo Imprese Artigiane possa beneficiare della disciplina tributaria più favorevole prevista per gli Enti non commerciali, cosicché si intende abrogata ogni disposizione non conforme alle clausole condizionanti in tale Decreto previste.